

N. R.G. 20/2019

N. 137/20 Rep.

N. 3302/20 Crou.

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO*Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone	Presidente relatore
dott. Elena Gelato	Giudice
dott. Bruno Gian Pio Conca	Giudice

a seguito dell'apertura del procedimento incidentale ex art. 173 l.fall., nella procedura di concordato preventivo n.20/2019 di P.T.M.T. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv
pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso ex art.161 VI co. l.fall. depositato il 17.6.2019 la società P.T.M.T. S.r.l., con sede legale in Gorgonzola (Milano), via Simone Cantoni n. 4 e sede principale e operativa in Gandino (Bergamo), via C. Menotti n. 5, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.fall. entro un termine fissato dal giudice.

Con decreto depositato in data 12.7.2019 il Tribunale ha concesso il termine sino al 9.11.2019 per l'integrazione della documentazione.

Nel termine concesso, prorogato sino all'8.1.2020, la documentazione prevista è stata depositata, in un successivo termine sono state fornite le integrazioni richieste.

Con decreto del 17.2.2020 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con adunanza dei creditori fissata per il 3.6.2020, poi rinviata al 23.9.2020.

La P.T.M.T. S.r.l., che opera nel settore della progettazione, costruzione e vendita di macchine e ricambi tessili, ha proposto ai suoi creditori un concordato con continuità aziendale indiretta attuata mediante affitto dell'azienda alla società ITema Tech s.r.l. con prospettazione della cessione della medesima azienda. La cessione d'azienda è intervenuta in favore dell'affittuaria nel corso del procedimento a seguito di procedura competitiva ex art.163 bis l.fall.

Con informativa depositata il 14.7.2020 ai sensi dell'art. 173 l.fall., i Commissari Giudiziali dott. hanno esposto che, analizzando nel dettaglio le poste attive e le passività concordatarie, la proposta della



PTMT al ceto creditorio difetta della causa concreta, intesa come soddisfazione anche minima dei creditori concorsuali. A fronte di elementi attivi documentati per l'importo di euro 4.163.794,00, constano passività di ammontare e rango differenti rispetto a quelle prospettate dalla debitrice. *In primis*, rilevano che con riferimento ai 'Debiti verso altri finanziatori ... verso fornitori ... e tributari' le annotazioni delle poste debitorie in parola postulano una rettifica in aumento per l'importo complessivo di circa euro 140.000,00. *In secundis*, osservano che l'ammontare dei 'debiti verso banche' è suscettibile d'essere assunto per un valore superiore rispetto a quello indicato dalla debitrice di euro 36.644,001, con necessità di appostazione nel rango privilegiato di una somma pari ad euro 398.155,00. Con riferimento ai debiti anzidetti, la società si è limitata a precisare che i medesimi sono in parte 'garantiti da Mediocredito Centrale o comunque dal Fondo di Garanzia per le PMP e che sono stati trattati 'come crediti chirografari, non essendo state dette garanzie pagate in data anteriore all'apertura del concorso'. Ad avviso dei Commissari detta prospettazione non è condivisibile, dal momento che la disputa tra la società e i soggetti garanti delle banche che hanno erogato alla P.T.M.T. i finanziamenti in discussione è inesorabilmente suscettibile di sfociare in un contenzioso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, essendo detto contenzioso già stato minacciato dai creditori. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, espresso, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggi in esame, principi divaricati rispetto a quelli *ab implicito* mutuati dalla debitrice proponente (Cass. 10 giugno 2020, n. 11122; Cass. 13 maggio 2020, n. 8882; Cass. 26 giugno 2019, n. 17101).

Tenuto conto degli assunti nomofilattici, i Commissari in conformità con la richiesta degli enti che hanno garantito i finanziamenti erogati dalle banche alla P.T.M.T. hanno congruamente indicato come necessaria l'annotazione di detti crediti al rango privilegiato, dal che consegue la conclamata impossibilità di pagare, sulla scorta delle poste attive disponibili, i debiti e i fondi assistiti da privilegio nella loro interezza e di corrispondere una sia pur minima somma soddisfattiva ai creditori chirografari.

Ne è derivata l'apertura d'ufficio del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, con udienza di comparizione delle parti fissata per lo scorso 16.9.2020.

Nel frattempo è intervenuta l'istanza di fallimento proposta da C.E.M. S.r.l. che è stata riunita al presente procedimento con fissazione dell'udienza ex art.15 l.fal. sempre al 16.9.2020.

La P.T.M.T. S.r.l. ha resistito nel procedimento ex art.173 l.fal. insistendo per il rigetto dell'istanza di revoca dell'ammissione, ma in subordine invocando il fallimento in proprio della medesima società.

In particolare la proponente il concordato ha osservato:

- I. Il Mediocredito - che paga in garanzia dopo la pubblicazione della domanda di concordato - è un creditore concorsuale, nei cui confronti pertanto il concordato spiega effetti;
- II. Mediocredito, inoltre, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto ne condivide la fonte e ne assorbe la qualificazione del credito, se del caso chirografaria;
- III. ancorché non vi sia una surroga, ma l'esercizio di un diritto di regresso, i principi settoriali delle procedure concorsuali implicano il riconoscimento al credito di regresso delle medesime caratteristiche del credito soddisfatto,



attesa la mancanza, sia nel d.lgs. 123/1998, sia nel d.l. 3/2015, di disposizioni derogatorie dei prevalenti principi che regolano la materia concorsuale, atti ad escludere il privilegio attribuito dalle predette normative;

- IV. in caso contrario, qualora Mediocredito, avendo pagato il soggetto garantito dopo la pubblicazione della domanda di concordato, fosse posto in condizione di far valere il privilegio generale mobiliare nei confronti della società in concordato preventivo, ne conseguirebbe la collocazione del predetto garante in una situazione irragionevolmente peggiore rispetto a quella del creditore garantito (*id est*, il credito della Banca garantito da Mediocredito avrebbe rango chirografario, mentre il credito di Mediocredito privilegiato), il che sovvertirebbe il principio della cristallizzazione del passivo, di cui è espressione, tra gli altri, l'art. 168, terzo comma, l.fall. in punto di inefficacia rispetto al concorso dei diritti di prelazione acquistati dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo;
- V. la circostanza che la garanzia di Mediocredito sia, peraltro, riferita, non all'intero credito della banca, ma ad una porzione di esso nella misura massima dell'80%, si pone come ostacolo al riconoscimento del privilegio del credito del garante che abbia pagato in data successiva all'apertura del concorso anche l'art. 61, comma 2, l.fall. (in termini Cass. civ. sez. I, 1° marzo 2012, n. 3216);
- VI. l'orientamento seguito dai Commissari giudiziali, che aderisce alla linea espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, farebbe gemmare problemi applicativi di non trascurabile rilievo, quali ad esempio quelli connessi al riconoscimento o meno del diritto di voto ai creditori garantiti da Mediocredito nel caso in cui quest'ultimo, alla data dell'adunanza dei creditori, non abbia ancora soddisfatto la banca garantita;
- VII. l'appostazione del fondo-rischi additato come necessario dai Commissari precluderebbe la fattibilità del piano e della proposta, anziché la mera riduzione delle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, il che innescherebbe conseguenze senz'altro peggiorative per i creditori concorsuali sia in termini di tempistiche che di percentuali di soddisfacimento;
- VIII. essendo l'attivo concordatario già stato in buona parte realizzato in virtù della vendita dell'azienda e del magazzino, il fallimento verosimilmente comporterebbe il rischio intrinseco della mancata erogazione, sia dei crediti riferiti al bando c.d. "Tetrassiale" (per € 628.806), sia dei contributi regionali previsti per i bandi c.d. "Unirapier" (per € 40.000) e "Carbon Force" (per € 100.000).

Con successiva memoria depositata il 15.9.2020 i Commissari hanno operato la rettifica dei conteggi già effettuati, chiarendo che in base delle dichiarazioni di credito pervenute più recentemente, avendo ConfidiSystema! Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi già effettuato il pagamento a favore del Banco di Credito Cooperativo Milano della somma complessiva di euro 491.070,11, garantita, per la quota dell'80% (e quindi per euro 392.856,08), dal Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996, all'importo già indicato quale fondo da destinarsi ai creditori di natura privilegiata (ossia euro 398.155,00), occorre sommare quello di euro 392.856,08, per cui lo stanziamento in parola assommerebbe ad almeno euro 791.011,08.



Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, ha insistito per la revoca del concordato preventivo e la declaratoria di fallimento della società.

Osserva il Collegio che, alla stregua degli accertamenti svolti dai Commissari giudiziali, è inequivocabilmente emersa la mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato, essendo venuta in evidenza una realtà debitoria differente dalla rappresentazione offertane in proposta.

Sebbene spetti al debitore la facoltà di individuare nella cornice concordataria il *quantum* del soddisfacimento spettante ai creditori, non avendo il giudice il potere di sostituirsi a lui e di determinare l'*an* ed il *quantum* del credito, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che, senza cedimenti e battute d'arresto, si è consolidato nel senso della natura privilegiata del credito del garante (Cass. 10 giugno 2020, n. 11122; Cass. 13 maggio 2020, n. 8882; Cass. 26 giugno 2019, n. 17101; Cass. 30 gennaio 2019 n. 2664), appare evidente che la società debitrice, anziché isolarlo entro il rango chirografario, avrebbe dovuto valorizzare il credito connesso alla garanzia, ponderando l'elevato rischio di insuccesso del contenzioso a venire, quindi appostando uno specifico fondo rischi finalizzato a dar governo a passività, le quali, più che potenziali, si palesano già adesso imminenti.

Nel caso in esame tuttavia, qualora il fondo rischi fosse stato appostato, il concordato avrebbe perso il presupposto della fattibilità, palesandosi inidoneo ad avere concreta attuazione e ad approdare al soddisfacimento integrale dei prelatizi e sia pur minimo dei chirografari.

Detta circostanza è condivisa sintomaticamente dalla stessa debitrice, che dell'incapacità del concordato a "sopportare" l'incidenza economico-finanziaria di un fondo rischi ha fatto esplicita ammissione in costanza di procedura concordataria.

La valutazione di inidoneità del concordato ora esposta non pertiene, peraltro, alla fattibilità economica del concordato, culminando piuttosto nell'inadeguatezza del piano proposto a realizzare la causa concreta sua propria (Cass. 15 giugno 2020 n.11522; Cass. 13 marzo 2020, n. 7158).

Come noto, l'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 173 l. fall. pretende una verifica sostanzialmente continua delle condizioni d'ammissibilità del concordato, mantenendo in capo al Tribunale un potere di controllo finalizzato all'accertamento della persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso dell'organo commissariale.

L'esercizio di detto potere è, del resto, ontologicamente strumentale a porre il ceto creditorio in condizione di esprimere una adesione consapevole, ricevendo informazioni corrette, complete ed esaustive, tanto da potersi indirizzare in modo avveduto in ordine alla convenienza della proposta.

Laddove il Tribunale accerti, anche mediante la "lente" offerta dall'organo commissariale, il difetto dei presupposti per l'ammissione al beneficio concordatario, esso è tenuto a sanzionare *ex officio* la debitrice proponente, mediante la revoca dell'ammissione anteriormente disposta (v. *ex multis* Cass. 15 settembre 2011, n. 18864).

Un primo profilo significativo venuto in rilievo a seguito dell'attività dei Commissari è già stato esposto e attiene alla mancata appostazione di uno specifico fondo rischi



in vista dell'esito potenzialmente favorevole per i creditori del contenzioso già paventato nei confronti della debitrice in punto di spettanza del privilegio correlato alla escussione delle garanzie su riferite.

In assenza del fondo rischi indicato, l'epilogo avverso del contenzioso – in certo senso postulato dall'attuale orientamento rettilineo della Corte di Cassazione – condannerebbe il concordato ad una manifesta inettitudine a soddisfare nella misura prevista i privilegiati e a soddisfare in misura sia pur minima i chirografari.

Un secondo aspetto che depone, in parallelo, per la revocabilità del concordato per difetto dei presupposti di ammissibilità ex art. 173, comma 3, ultimo inciso, l.fall. attiene alla carenza di una adeguata informativa dei creditori, nei cui riguardi non è stata fornita una rappresentazione, da parte della società proponente, del probabile rango privilegiato che stando all'orientamento di legittimità assiste i creditori garantiti dal fondo di garanzia.

Nell'esposizione della proposta concordataria, infatti, la società a pag. 37 rappresenta *"il trattamento dei crediti garantiti da Mediocredito Centrale o/o comunque dal Fondo di Garanzia per le PMI come crediti chirografari non essendo state dette garanzie pagate in data anteriore all'apertura del concorso"*, semplicemente richiamando, in nota, un precedente del Tribunale di Udine del 15 aprile 2019, in tal guisa sorvolando sull'orientamento della Corte di Cassazione più volte su richiamato, quindi omettendo di adeguatamente mettere al corrente i creditori di un'insidia congenita alla prospettiva concordataria intrapresa: quella rappresentata dal complesso di controversie suscettibile d'essere senza indugio avviato per il riconoscimento del privilegio in favore degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia e dal rischio elevato di un epilogo giudiziale pregiudizievole per la società, stando alla giurisprudenza di legittimità.

In buona sostanza, se per un verso la debitrice non ha descritto puntualmente la propria situazione debitoria, di fatto marginalizzando un'esposizione debitoria di portata tendenzialmente esiziale per la tenuta stessa dell'ipotesi concordataria; per altro verso, non si è curata di rendere noto ai propri creditori il rischio di stravolgimento della fattibilità del piano connesso all'incidenza di tale passività, fideisticamente puntando sul citato *arrêt* del tribunale friulano pur a fronte del reiterato orientamento nomofilattico; per altro verso ancora, non ha ritenuto di approntare un fondo rischi utile a dare copertura all'evenienza della propria soccombenza sul fronte delle controversie finalizzate al riconoscimento del rango privilegiato del complesso di crediti connesso all'escussione della garanzia.

La debitrice proponente può certamente scegliere di imboccare la via contenziosa in ordine al rango dei crediti interessati dalla garanzia, ma non può astenersi dal dare evidenza nella proposta di concordato della probabile diversa fisionomia di essi e a prevederne una consonante modalità di soddisfacimento, secondo il grado e la misura in cui essi dovessero risultare dovuti in ipotesi di esito sfavorevole del contenzioso in questione, con la costituzione di idoneo e indispensabile fondo rischi.

Anche l'indisponibilità di informazioni rilevanti per l'espressione di un voto consapevole da parte dei creditori impone, nel caso in esame, al Collegio di revocare l'ammissione della proposta concordataria, non essendo stati i creditori correttamente edotti dell'effettiva consistenza e della reale situazione economica e giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa e competendo al Tribunale, nel



controllo di legalità ad esso demandato, una verifica rigorosa a presidio della utilizzabilità in capo ai creditori medesimi di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta.

Si rileva infine che, alle argomentazioni svolte - di per sé già sufficienti a comportare la revoca dell'ammissione al concordato - se ne affianca un'altra ulteriore.

In ragione delle circostanze emerse, l'attestazione allegata alla documentazione ex art.161 l.fall. si palesa, a sua volta, inadeguata a dotare i creditori di una corretta informativa.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che detta relazione, affinché possa corrispondere alla funzione che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve essere chiara, aggiornata, logica, completa e congrua, deve dar conto con puntualità delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti in particolare nel giudizio di fattibilità (Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, Cass. 14 febbraio 2011 n. 3586 e Cass.9 marzo 2018, n.5825).

La debitrice è esposta - e lo era già al momento dell'attestazione - al sorgere di situazioni suscettibili di coinvolgere la società in controversie giudiziarie. In tale contesto, essendo probabile un esito sfavorevole del contenzioso, avuto riguardo all'assetto della giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri giudiziari o transattivi delle liti pendenti.

L'attestatore richiama nelle premesse del proprio scritto (pag.9) i Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento (Documento approvato dal CNDCEC con delibera del 3 settembre 2014) trascurando tuttavia che al paragrafo 4.5.8. dei Principi è stabilito che *"In linea con le finalità ed i limiti delle attività di controllo, assume rilevanza la verifica del corretto grado di prelazione assegnato alle passività nell'ambito del Piano. Detta verifica non può e non deve sostituirsi alle funzioni che, in tempi diversi, potranno in essere gli organi della procedura, bensì rappresenta un aspetto che l'Attestatore deve considerare, nella misura in cui esso sia significativo ai fine della espressione del giudizio di fattibilità"*.

Il professionista prescelto non ha dato in alcun modo conto della natura dei crediti garantiti dal Fondo di garanzia, né ha rappresentato il rischio di contenzioso, men che meno ha adombrato - come avrebbe dovuto - la necessità (perlomeno) di uno specifico fondo rischi per un ammontare corrispondente a quello che presumibilmente potrà essere dovuto nell'ipotesi di soccombenza sul grado privilegiato del credito connesso all'escussione della garanzia.

Detta carenza nell'attestazione integra di per sé sola l'ipotesi di cui all'art.173, comma 3, ultimo inciso, l. fall., mancando *ab origine* una condizione prescritta per l'ammissione al concordato, e precisamente non essendo stata prodotta un'attestazione plausibile circa la fattibilità del piano ex art.161, comma 3, l.fall.

Il fine dell'intervento demandato al professionista attestatore è, in effetti, quello di vagliare *funditus*, oltre alla veridicità dei dati che compongono il piano, anche la fattibilità delle corrispondenti proiezioni economiche e patrimoniali-finanziarie.

In fondo all'attestatore è richiesta l'analisi, secondo una prospettiva di indipendenza, delle probabilità di successo del piano, attraverso la disamina di tutti i fattori di rischio che orbitano sulla sua esecuzione e della somma degli effetti dei fattori di rischio anche in termini di tempistica e di misura di pagamento dei creditori.



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 1521 del 2013, hanno rimarcato la primaria funzione informativa, nell'interesse del Tribunale e dei creditori dell'impresa in crisi, ricoperta dall'attestatore, il cui contributo deve essere completo anche e soprattutto nella sua funzione di illustrazione degli aspetti di criticità del piano, in modo tale che *"di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto"*, nel presupposto che *"i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni [...] al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore [...] e quindi il commissario giudiziale"*.

L'analisi delle condizioni di fattibilità presuppone, allora, la formulazione di un giudizio prognostico concreto e non assiomatico sulla realizzabilità futura della prospettiva concordataria e solutoria intrapresa. Nel perimetro della fattibilità rientra, in definitiva, la realizzabilità concreta dell'ipotesi prospettata nel piano concordatario, che in tanto può essere considerato fattibile, in quanto si mostri realisticamente in grado di raggiungere gli obiettivi prefigurati, nei tempi e secondo le modalità programmate, anche in termini di risultati attesi dai creditori.

Qualora, come nella specie, sussista il probabile intralcio di un contenzioso dall'esito pesantemente incerto, l'attestatore non può abdicare all'onere di ponderare il rischio di *execution* del piano e l'impatto di detto rischio in termini di attendibilità delle proiezioni economiche e patrimoniali-finanziarie prefigurate nel piano medesimo.

Nel caso di specie è mancata ogni analisi delle variabili connesse al diverso rango passibile dei crediti garantiti da Mediocredito, quand'anche di entità ragguardevole, variabili che potrebbero modificare significativamente e in radice i risultati conseguibili.

In ultima analisi, qualora la fattibilità del piano risulti, come nel caso che occupa, fortemente condizionata dal probabile verificarsi di specifici eventi futuri connessi all'entità del monte-crediti privilegiato, l'attestazione si palesa lacunosa e inattendibile ove ometta detti eventi, anziché affrontarli ed esplicitarli.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve revocarsi l'ammissione alla procedura concordataria con conseguente esame delle istanze di fallimento proposte.

Il procedimento ex art.173 l.fall. è un procedimento unico e complesso che può sfociare, in presenza di istanze di fallimento, nella declaratoria appunto di fallimento della società, senza necessità di ulteriori sub procedimenti. Questo si evince sia dal dato letterale del II comma, che chiarisce che "all'esito del procedimento" il Tribunale provvede alla revoca dell'ammissione e alla dichiarazione di fallimento, sia dal modello procedimentale prescelto, che è quello disciplinato dall'art. 15 l.fall. e quindi lo stesso previsto per la declaratoria di fallimento (v. sul punto Cass. 23 giugno 2011 n. 13817).

In ordine alle istanze di fallimento proposto questo Tribunale riscontra la propria competenza, ai sensi dell'art.9 I co. l.fall., poiché la società debitrice ha sede in Gorgonzola (MI), via Simone Cantoni n. 4 ma sede principale e operativa in Gandino (BG), via C. Menotti n. 5.

Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.fall., in quanto imprenditore esercente attività di progettazione, costruzione e vendita di macchine e ricambi tessili, e non è emerso



che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.fall..

E' manifesta la grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, già evidenziata nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte.

E' poi pacifico che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.fall..

P.Q.M.

Visto l'art.173 l.fall.,

revoca

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di P.T.M.T. S.r.l. (C.F. 0329147016);

Visti gli artt. 5 e segg. l.fall.,

Dichiara il fallimento di P.T.M.T. S.r.l. (C.F. 03291470163), con sede legale in Gorgonzola (Milano), via Simone Cantoni n. 4 e sede principale e operativa in Gandino (Bergamo), via C. Menotti n. 5, in persona in persona dell'amministratore unico Miria Pezzoli (C.F. PZZ MRI 55M55 E509P);

Nomina Giudice Delegato il dott. Laura De Simone;

Nomina Curatori il dott.

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 2.2.2021 ore 10:50;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.fall.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Bergamo, 16/09/2020

Il Presidente

dott. Laura De Simone

